

entro il limite temporale di cui al comma 1, il beneficiario decade dal contributo e provvede a restituire l'anticipazione di cui al comma 4, se erogata, tenendo comunque conto dell'applicazione di una tolleranza tecnica alla misurazione delle superfici pari al 5%.»;

Vista la nota AGEA ORPUM prot. 0009659 dell'8 febbraio 2022, con la quale AGEA, in esecuzione di quanto recato dal decreto succitato, ha diramato le Istruzioni operative n. 13, che dispongono le modalità attuative per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, il controllo e l'erogazione dell'aiuto ai sensi del precitato decreto ministeriale n. 675444/2021;

Visto, in particolare, il paragrafo 9.2 delle surrichiamate istruzioni, che impone a tutti i richiedenti del sostegno in oggetto che, a seguito della pubblicazione della graduatoria, abbiano provveduto a formalizzarne tempestivamente l'accettazione, di completare le attività previste e presentare la domanda di saldo entro e non oltre diciotto mesi dallo scadere del termine ultimo di accettazione, e cioè entro il 23 giugno 2024;

Vista la nota prot. n. 0023672/2024, con la quale l'AGEA ha chiesto di voler prorogare il termine ultimo di cui all'art. 5, comma 1, del suddetto decreto ministeriale n. 675444/2021, a causa della numerosità delle richieste di anticipazione del contributo pervenute - di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo provvedimento - e della complessità del relativo *iter* istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni innanzi addotte, stante la necessità di tutelare le ragioni dei produttori beneficiari, evitandone la decadenza dal contributo richiesto per cause indipendenti dalla loro volontà, nonché al fine di non compromettere la riuscita complessiva dell'intervento di cui al ripetuto decreto ministeriale n. 675444/2021, che, diversamente, rischierebbe di risultare in parte infruttuoso;

Ritenuto, pertanto, di prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine di adempimento entro il quale i produttori beneficiari devono completare le attività oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione dello stesso, all'uopo modificando l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 675444;

Vista la nota trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prot. n. 267844 del 14 giugno 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 675444, è sostituito dal seguente:

«1. Entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, i produttori beneficiari che hanno accettato il beneficio

devono completare le attività oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione del contributo stesso, corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto.»

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1161

24A04326

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 5 agosto 2024.

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'articolo 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'articolo 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» ed in particolare l'art. 48 recante «Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 57 secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della

pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;

Ritenuto opportuno procedere alla definizione dei criteri ambientali minimi relativi all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali così come previsto dal succitato Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

Considerato che l'attività istruttoria per la definizione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, così come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

